

non si deve cioè castigare l'innocente perchè manca un reo); perciò io aggiungerei al primo alinea dell'art. 5°: « Gli individui fatti uscire in virtù della prima parte del 5° articolo in caso di recidiva, ecc. »

Con questo non sarebbero colpiti gl'innocenti che seppero rispettare la dignità della Camera serbandò l'ordine, e sarebbero puniti solo quelli che ebbero individualmente a turbare l'ordine stesso, ad impedire, per esempio, con riprovevoli segni di disapprovazione, quel libero esercizio della parola ai deputati della nazione, che tanto è necessario al compimento del grave dovere loro affidato dalla fiducia che in essi loro ripongono i propri mandanti, la nazione stessa.

MICHELINI A. Benchè io abbia intenzione di votare contro la legge, ciò nullameno mi permetterò di fare una sola interrogazione all'onorevole relatore. Allorquando io proponeva di riaprire al pubblico quelle sezioni delle pubbliche tribune che sarebbero fatte sgombrare, escludendone però (a mente degli articoli del presente regolamento) quelle persone che fossero state riconosciute autrici dei disordini, egli rispondevami ciò non essere fattibile stante l'impossibilità di conoscerle; ora io chiederò al signor relatore: come farà egli a conoscere coloro che sono recidivi? Questo regolamento, a parer mio, è assurdo da capo a fondo, e la sua esecuzione è impossibile; ne conviene lo stesso relatore.

BRIGNONE, relatore. Nella spiegazione che io dava prima che si aprisse la discussione sopra questa legge, diceva che la Commissione non si era dissimulata la difficoltà della piena esecuzione di quest'articolo: voleva dire con ciò che certamente qualche volta può avvenire che non si conoscano le persone; ma qualora venga a distinguersi un tale individuo il quale ripetute volte si ponga nella circostanza di farsi espellere dalle tribune e che non venga, per così esprimermi, per altro che per darsi lo spasso di turbare le discussioni e di fare sospendere le sedute della Camera, mi pare che in questa circostanza sarebbe veramente il caso di applicare utilmente quest'articolo.

LANZA. Io credo coll'onorevole Valerio che il voler privare il pubblico, o una parte di esso, od anche un solo individuo, della possibilità di assistere alle nostre discussioni per mezzo di un semplice regolamento, sia cosa incostituzionale.

Ma, a mio parere, il difetto principale di quest'articolo consiste precisamente nell'osservazione che faceva poco fa l'onorevole deputato Michelini, nella non possibilità di farlo eseguire. Come è mai possibile di conoscere sempre l'identità delle persone già state espulse una volta? Saranno fatti uscire dalle tribune i perturbatori recidivi, e non si permetterà loro di ritornare durante tutta la sessione; ma qualora chi è incaricato di riconoscere queste persone s'ingannasse, ed impedisse l'entrata nelle tribune ad un individuo che non fosse fra i recidivi, e questi protestasse, chi sarebbe giudice tra quest'uscire e quest'individuo? Io credo che nessuno sarebbe in grado di esserlo. Per conseguenza io respingo di tutto cuore quest'articolo che, oltre di essere incostituzionale, è evidentemente anche impossibile ad applicarsi; ed avverto a questo riguardo che una Camera legislativa non deve ammettere disposizioni nelle sue leggi o regolamenti, le quali non possano eseguirsi.

NOTTA. Ritiro il mio emendamento, e mi unisco all'opinione del deputato Lanza. (Gazz. P.)

VALERIO. Vorrei aggiungere che la difesa sapientemente condotta di questa legge dall'onorevole mio amico il deputato Brignone (*Ilarità*) venne a conchiudere che il disposto dell'art. 5° di questa legge non sarebbe stato eseguito, ha concluso che questo sarebbe impossibile ad eseguirsi.

Ora io vorrei ricordare all'onorevole preopinante e alla Camera intera che il far leggi oggi per contravvenirvi il domani era patrimonio antico del dispotismo, ed invito la novella legislazione sorta in tempi di libertà a non voler invadere quel terreno del dispotismo, col far leggi che non si possano eseguire. (Gazz. P. e Conc.)

GALVAGNO. Nel rileggere quest'art. 5°, confesso ingenuamente che non mi nacque nemmeno il dubbio che questo articolo potesse riferirsi all'alinea dell'art. 5°. Si riferisce necessariamente a quell'articolo, ma l'art. 5° è diviso in due parti: la prima parte colpisce gl'individui conosciuti; la seconda parte non colpisce più gl'individui, ma si riferisce unicamente al luogo d'onde parte il rumore; questa fu per escludere le persone che disturbassero l'ordine; la seconda fu quella delle tribune. L'articolo 5° non si riferisce certamente al caso in cui sia stata evacuata una sezione o più sezioni, ma si riferisce necessariamente al caso di individui conosciuti. Ora, si dice, vi sarà difficoltà. Quando non vi sarà certezza, non sarà eseguita questa legge sicuramente; ma ogniquale volta vi sarà certezza si dovrà eseguire; perchè se si cercassero le prove, sarebbero inutili gli arresti in flagrante delitto, giacchè tanto vale un uscire quanto un agente di pubblica sicurezza che ha colto un colpevole in flagrante. O vogliamo, o non vogliamo quest'ordine. (*Prolungati segni di disapprovazione dalle tribune*)

Ecco il frutto della disciplina che si vuole!

IL PRESIDENTE. I disordini delle tribune mostrano la necessità del regolamento.

SIOTTO-PINTOR GIOVANNI. Non trovo che in tutta questa discussione si sia risposto alla gravissima difficoltà fatta dal deputato Valerio. In buona sostanza si escludono dalla seduta le persone recidive per tutto il tempo della sessione. Egli disse che questo non potrebbe farsi che con una legge approvata dal Senato e sanzionata dal re; mi pare che la prima questione da risolvere sia questa. Ma non trovo che alcuno di quelli i quali hanno parlato su questa materia abbia dato veruna risposta all'obbiezione gravissima fatta dal deputato Valerio.

LANZA. Io riprendo la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole deputato Galvagno; diceva egli: se si vuole l'ordine, bisogna anche avere i mezzi per mantenerlo: io dico, e saranno meco d'accordo i miei colleghi nell'attendere che noi amiamo l'ordine quanto l'onorevole signor Galvagno e quanto qualunque altro deputato della destra, ma vogliamo l'ordine colla giustizia e non coll'arbitrio e l'ingiustizia; vogliamo mantenerlo con mezzi legali e con mezzi possibili, e distinguere il colpevole dall'innocente, e non mescolare l'uno coll'altro.

PELLEGRINI D. L'onorevole deputato Galvagno ha creduto di poter mostrare che le prime parole dell'art. 5° non colpiscono se non gli autori cognitivi dei disordini indicati nella prima parte dell'art. 5°. Io però fo notare brevemente che le prime parole dell'art. 5° colpiscono gli individui fatti uscire in virtù dell'art. 5°.

Ora siccome anco gli innocenti, quando si ordina lo sgombrò della sezione, sono individui fatti uscire, ne viene per conseguenza che l'art. 5° colpisce così l'autore designato e noto, come gl'innocenti che pagano per l'incognito.

Aggiungerò che la nostra discussione prova se non altro un dubbio. Convien adunque, trattandosi di legge, la quale va a gravare certamente sugli'innocenti a vece del reo incognito, proporre quella formola la quale, dacchè si è votata la legge che colpisce anche i non rei, almeno faccia sì che il caso della recidività non si aggravi su questi.